



## Comune di Catania

# REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DI DIFESA

### ART. 1

Il Collegio di Difesa dell'Ente è organo consultivo dell'Amministrazione.

Ne sono componenti di diritto i membri interni (il Sindaco o l'Assessore delegato; l'Avvocato Capo e il Segretario Generale) ed i membri esterni nominati dal capo dell'Amministrazione in numero di sei, tenendosi conto della loro specializzazione (area amministrativa, area civile ed area penale), sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale.

Questi ultimi sono scelti fra i docenti universitari di materie giuridiche ovvero fra gli avvocati liberi professionisti iscritti all'albo delle superiori giurisdizioni da almeno cinque anni e riconosciuti di chiara fama. L'incarico di membro esterno ha natura libero professionale e, se non diversamente stabilito, ha la stessa durata del mandato elettorale del Sindaco il quale, tuttavia, in considerazione della natura fiduciaria e professionale della funzione, può in qualsiasi momento procedere alla sostituzione di uno o più membri.

L'Avvocato Capo, nell'esercizio della sua funzione di componente del Collegio di Difesa, concorre a formare il parere del Collegio quale professionista non vincolato dal rapporto organico con il Comune.

L'incarico di componente del Collegio comporta, per i membri esterni, l'impossibilità di assumere incarichi contenziosi, consultivi o d'altra natura nell'adempimento dei quali si profili un contrasto con gli interessi o la posizione del Comune.

### ART.2

Partecipano alle sedute del Collegio, con funzioni di relatori e senza diritto al voto per il relativo punto all'ordine del giorno, i Legali dell'Avvocatura Comunale incaricati dall'Avvocato Capo della trattazione delle pratiche. I dirigenti degli Uffici comunali possono essere chiamati a partecipare alle sedute in funzione di referenti dietro espresso invito del Collegio.

Il Segretario del Collegio viene designato fra i Legali o funzionari in possesso della laurea in Giurisprudenza dal Sindaco e da questi nominato o revocato con proprio atto, avendo tale nomina carattere fiduciario. Le sue funzioni comportano la predisposizione e l'invio degli ordini del giorno delle sedute, la redazione, la tenuta, la raccolta e la custodia dei verbali in un registro numerato e vidimato in ogni pagina dal Segretario Generale, nonché la tenuta della documentazione relativa agli argomenti trattati, la comunicazione formale dei pareri agli Uffici o agli Organi dell'Amministrazione dai quali è pervenuta la richiesta ed ogni altro adempimento connesso al funzionamento del Collegio. Il Segretario è, altresì, responsabile della tenuta e della relativa custodia dei supporti informatici connessi con gli adempimenti di cui sopra.

Per tali incombenze il Segretario si avvale di un dipendente dell'Avvocatura Comunale assegnatogli con provvedimento interno dell'Avvocato Capo.

Il Collegio si riunisce, salvo casi o periodi eccezionali, almeno due volte al mese per l'esame degli argomenti da trattare e può determinare il calendario delle sedute. Può essere, inoltre, convocato ogni qualvolta ritenuto necessario dal Sindaco o dall'Assessore delegato ovvero dall'Avvocato Capo.

L'iscrizione delle pratiche da trattare all'ordine del giorno è stabilita dal Sindaco o dall'Assessore delegato, ovvero dall'Avvocato Capo. La lettera d'invito, con l'indicazione degli argomenti in trattazione e con la documentazione afferente, deve essere inviata ai componenti almeno tre giorni prima della seduta, salvi casi di urgenza nel qual caso l'invito può essere inviato per telefono, fax, e-mail o altro mezzo simile.

Il Collegio si esprime a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto e la seduta è valida con la presenza della maggioranza dei componenti di diritto, esclusi i membri onorari. Presiede la seduta il Sindaco o l'Assessore delegato che, pur rappresentando il punto di vista dell'Amministrazione, non esprime voto. In caso di loro assenza o impedimento, assume funzioni vicarie di presidenza altro Assessore all'uopo nominato, ovvero in mancanza l'Avvocato Capo.

### **ART.3**

Ai membri esterni del Collegio con diritto di voto spetta un compenso mensile fissato con provvedimento sindacale oltre IVA e CPA, se ed in quanto dovute, compenso che verrà corrisposto a quadrimestri posticipati e che potrà essere aumentato non più di una volta nel corso del mandato elettivo.

### **ART. 4**

Il Collegio esprime parere obbligatorio sui seguenti argomenti:

- bandi e capitolati delle gare di appalto di lavori, forniture e servizi, ivi compresi i bandi-tipo ed i capitolati-tipo relativi a qualunque procedura per la scelta di contraente privato per importi pari o superiori alla soglia comunitaria. Nel caso che bandi e capitolati riproducano con semplici variazioni quantitative bandi-tipo e capitolati-tipo, ovvero atti già esaminati dal Collegio, si può prescindere dal parere qualora il responsabile del procedimento attesti tale conformità;
- gli atti relativi alle modalità di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'art.22 legge 142/1990;
- le transazioni giudiziali di importo superiore € 100.000,00.

Per determinazione del Sindaco, della Giunta, del Presidente del Consiglio Comunale anche su richiesta dei Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti relativamente alle competenze della Commissione che presiede o di almeno cinque Consiglieri Comunali, dell'Avvocato Capo o del Segretario Generale, può essere richiesto il parere del Collegio su ogni questione ritenuta di particolare rilevanza .

=====